

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI E LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA PER LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO IN ESITO A PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA "A DOPPIO OGGETTO" EX ART. 17 DEL D.LGS. 175/2016 E ART. 5, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI. CIG 7442203C30

QUESITO N. 2

a) *"SI RICHIEDE differimento termini procedura di gara CIG 7442203C30 di almeno 7 giorni poiché, per poter soddisfare la richiesta di documentare l'esito della procedura per la quale si è ottenuto l'affidamento abbiamo inviato delle formali richieste di integrazione delle certificazione di regolare esecuzione già acquisite al fine di specificare in tali certificati l'esito della procedura. Per rispondere a tale richiesta le stazioni appaltanti ci hanno comunicato di aver la necessità di un maggiore tempo a disposizione stante la necessità di dover gestire anche altre incombenze altrettanto urgenti e non procrastinabili."*

RISPOSTA

- LA PROCEDURA NON PREVEDE CHE LE ATTESTAZIONI SIANO PRESENTATE A CORREDO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE. LE STESSE SARANNO RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE. PERTANTO NON SI RITIENE UTILE POSTICIPARE DI ULTERIORI 7 GG LA DATA DELLA SCADENZA DELLA PROCEDURA.

B) *" In ordine alla richiesta di documentare la "Partecipazione a corsi, master, stages, che abbiano finalità di aggiornamento professionale in materia amministrativo societario degli enti locali" e la "Partecipazione a corsi, master, stages, che abbiano finalità di aggiornamento professionale in materia ambientale" si chiede se la partecipazione in qualità di docente di tali corsi sarà equiparata alla partecipazione in qualità di semplice corsista oppure se verrà garantito il punteggio più elevato ai soggetti che possono documentare docenze in tali corsi o seminari formativi invece della semplice partecipazione a tali corsi/seminari. "*

RISPOSTA

QUESTA VARIABILE NON E' STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, QUINDI LA DOCENZA NON E' PREMIATA DIVERSAMENTE DALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO/CORSO . LA VALUTAZIONE SARA' FATTA SUI CURRICULA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

C) Si richiede inoltre di confermare che per la partecipazione alla procedura di gara non risulta necessario fornire alcuna cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. a tutela della stazione appaltante considerando che il valore complessivo dell'appalto, tenendo conto del valore delle opzioni già quantificate economicamente in sede di gara, supera la soglia dei 100.000 euro.

RISPOSTA

SI CONFERMA

La Cauzione è una tutela per la Stazione appaltante e , il Consiglio di Stato ribadisce, con sentenza 31/08/2016 n. 3755 che le leggi hanno previsto che l'impresa per partecipare alla gara debba previamente consentire alla stazione appaltante la più rapida soddisfazione degli impegni assunti o/e da assumere.

Ne consegue che «se il bando non prevede tali forme di tutela 'rafforzata' della stazione appaltante (nel caso specifico la Cauzione provvisoria), essa ben può chiedere al giudice di disporre la condanna dell'autore del fatto illecito.

Pertanto, la Stazione appaltante, nel caso di dichiarazioni mendaci può rivalersi anche nel silenzio del Bando di gara.